

**L'IMPATTO DELLA FATTURAZIONE
ELETTRONICA SULL'ATTIVITA' DELLE
IMPRESE: LUCI E OMBRE**

GAETANO MESIANO

ASSONIME

FATTURAZIONE ELETTRONICA BtoB

La legge di Bilancio 2018 ha previsto l'obbligo, dal **1° gennaio 2019**, di emettere e ricevere **solo fatture elettroniche** per le operazioni effettuate sia nei confronti di **altri soggetti IVA (B2B)**, sia nei confronti di **soggetti consumatori finali (B2C)**.

(comma 909 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017)

La legge ha anche anticipato, al **1° luglio 2018**, l'obbligo per i soggetti IVA di emettere **fatture elettroniche** per:

- le cessioni **di benzina e di gasolio per autotrazione**, cioè destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori
- le prestazioni rese dai **subappaltatori** e dai **subcontraenti appartenenti ad una filiera di imprese** nell'ambito di **appalti pubblici**

(comma 917 dell'art. 1 della stessa legge)

FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B

Dubbi interpretativi e difficoltà operative relativamente alle disposizioni che hanno anticipato l'obbligo della fatturazione elettronica stati manifestati dalla **stampa specializzata** e da **alcune Associazioni di categoria**, fra cui quelle dei gestori degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti.

Venendo incontro alle richieste di tali soggetti, il Governo ha adottato il **decreto-legge n. 79 del 2018** che ha **differito** dal 1° luglio 2018 al **1° gennaio 2019** l'obbligo di emettere fattura elettronica per le cessioni di benzina e di gasolio per autotrazione effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione.

FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B

Per effetto del decreto-legge n. 79 del 2018, fino al 31 dicembre 2018:

1) i **gestori degli impianti stradali** di distribuzione, nei confronti dei soggetti IVA:

- devono continuare utilizzare la **scheda carburante** per le cessioni di **tutti i carburanti**

- possono emettere volontariamente **fatture elettroniche solo** per le cessioni **di benzina e di gasolio**

2) tutte le **altre imprese del settore petrolifero**:

- devono emettere **fatture elettroniche solo** per le cessioni di benzina e di gasolio per autotrazione

- possono continuare ad emettere **fatture analogiche** per le cessioni di GPL, metano, gasolio per riscaldamento, ecc.

FATTURAZIONE ELETTRONICA B2B

Bilancio dei primi tre mesi di fatturazione elettronica nel settore petrolifero (luglio-settembre 2018)

- emesse dalla filiera petrolifera circa **3 milioni** di fatture elettroniche
- importo stimato del fatturato della filiera petrolifera: circa **25 miliardi di euro**
- circa **5.000 gestori** di impianti stradali hanno **volontariamente** emesso fattura elettronica

Principale difficoltà lamentata dalle imprese del settore:

- onerosità del mantenimento di **due sistemi di fatturazione paralleli**: fattura elettronica per le cessioni di benzina e gasolio, fattura analogica per le altre cessioni.

(dati rilevati dall'Unione Petrolifera)

FATTURAZIONE ELETTRONICA NEI RAPPORTI CON LA P. A.

Preoccupazioni e critiche erano state sollevate da parte della dottrina e della stampa specializzata anche relativamente alla legge (**legge 24 dicembre 2007, n. 244**) che ha introdotto, dal giugno del 2014, **l'obbligo della fatturazione elettronica** per le operazioni effettuate nei confronti della **Pubblica Amministrazione.**

FATTURAZIONE ELETTRONICA NEI RAPPORTI CON LA P. A.

In base alle **regole tecniche** per la formazione e la trasmissione della fattura elettronica, fissate dal **decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55**, le fatture devono obbligatoriamente:

- 1) essere predisposte in **formato XML**
- 2) avere la **firma elettronica qualificata o digitale**
- 3) riportare i **codici IPA degli uffici della P.A. designati a riceverle**, codici che le Pubbliche Amministrazioni sono obbligate a comunicare ai propri fornitori
- 4) essere trasmesse al **Sistema di Interscambio** con una delle **5 modalità** indicate nel decreto n. 55 del 2013.

FATTURAZIONE ELETTRONICA NEI RAPPORTI CON LA P. A.

La fatturazione elettronica verso la P.A. è oggi un processo **oramai consolidato**.

Dal 6 giugno 2014 al 31 maggio 2018 il **Sistema di Interscambio** ha ricevuto quasi **99 milioni** di file fattura; di questi, oltre **92 milioni** sono stati consegnati alle Pubbliche Amministrazioni destinatarie.

(Dati Agenzia delle entrate – Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione – aggiornamento al 15 giugno 2018)

Le fatture sono state emesse da circa **988 mila fornitori** e sono state consegnate agli **oltre 63 mila uffici** designati a ricevere le fatture di circa **23 mila amministrazioni pubbliche**.

FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA

Il fatto che molte imprese già da tempo emettono **fatture elettroniche** per le operazioni effettuate nei **confronti della Pubblica Amministrazione** aveva convinto il Governo che l'introduzione dell'**obbligo generalizzato della fatturazione elettronica** non avrebbe suscitato le **forti preoccupazioni** che, **invece**, sono state manifestate dalla **maggior parte degli operatori**, che si sono tradotte in pressanti, ripetute **richieste di proroga** dell'entrata in vigore dell'obbligo.

FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA

Del resto:

- 1) molte imprese già utilizzano **sistemi informatici** sia nella gestione della contabilità, sia nello svolgimento dei loro rapporti con clienti e fornitori;
- 2) moltissime imprese utilizzano **mezzi informatici** nella loro attività quotidiana:
 - comunicando fra loro e con la Pubblica amministrazione via *e-mail*
 - sviluppando e utilizzando siti *web*, soprattutto per pubblicizzare i propri prodotti e servizi, anche con campagne *on line*
 - stipulando contratti *on line*
 - vendendo e acquistando beni e servizi con vari sistemi di *e-commerce*
 - effettuando e ricevendo pagamenti con modalità elettroniche;

FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA

3) gran parte delle imprese è a **conoscenza del risparmio** che otterrebbero sui costi di formazione, emissione, gestione contabile e conservazione delle fatture cartacee. Da anni ormai **la stampa** garantisce ampia diffusione ai risultati delle **ricerche** effettuate da enti ed istituti specializzati in merito alla quantificazione di tali risparmi.

L'Osservatorio sulla Fatturazione Elettronica del Politecnico di Milano, ad esempio, ha valutato tra i **7,5 e gli 11,5 euro** il risparmio di costo per **ogni fattura** nel caso di un'impresa che ne emette più di 3 mila all'anno. Considerato che lo stesso Osservatorio ha stimato che ogni anno in Italia vengono **emesse circa 1,3 miliardi di fatture** destinate a soggetti diversi dalla P.A., è evidente che il risparmio annuo complessivo che le imprese possono ottenere sui costi di gestione delle fatture analogiche può superare i **10 miliardi di euro all'anno**.

FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA

Principali motivi di «resistenza» delle imprese all'adozione **obbligatoria** della fatturazione elettronica:

- **incertezze sulle disposizioni** che disciplinano le procedure relative alla fatturazione elettronica
- **mancanza di una solida «cultura digitale»** all'interno delle imprese, causa principale delle **incertezze** sulla **digitalizzazione** delle procedure gestionali e dei rapporti con i fornitori e i clienti.

FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA

Le incertezze sulle disposizioni da applicare per attuare la fatturazione elettronica sono da imputare, **principalmente**, alle **differenze** presenti nelle disposizioni che disciplinano:

1) la fatturazione elettronica prevista dal **d.p.r. n. 633 del 1972** e la fatturazione elettronica nei rapporti con la **Pubblica Amministrazione**

2) la fatturazione elettronica nei rapporti con la **Pubblica Amministrazione** e la fatturazione elettronica obbligatoria nei confronti dei **soggetti IVA e dei consumatori finali**.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

DIFFERENZE

Fatturazione ex art. 21 d.p.r. n. 633/1972	Fatturazione nei confronti della P.A.
L'adozione della fattura elettronica è facoltativa	L'adozione della fattura elettronica è obbligatoria
Si può utilizzare qualsiasi formato di fattura	Deve essere utilizzato solo il formato XML
L' autenticità dell'origine e l' integrità del contenuto della fattura possono essere garantiti mediante sistemi di controllo di gestione, firma digitale o qualificata, sistemi EDI ovvero altre tecnologie idonee	L'autenticità e l'integrità della fattura possono essere assicurate solo tramite firma digitale o qualificata

FATTURAZIONE ELETTRONICA DIFFERENZE

Fatturazione ex art. 21 d.p.r. n. 633/1972	Fatturazione nei confronti della P.A.
La trasmissione elettronica della fattura può essere effettuata con qualsiasi modalità	La trasmissione si effettua solo con una delle 5 modalità indicate nel decreto n. 55 del 2013 e solo tramite il Servizio di Interscambio
I dati che devono essere obbligatoriamente indicati nella fattura elettronica sono quelli previsti dagli artt. 21 e 21-bis della legge IVA	Oltre ai dati indicati negli art. 21 e 21-bis della legge IVA, devono essere inseriti nella fattura ulteriori dati obbligatori (es.: codice IPA, codice CIG, codice CUP , ecc.)

FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA

Ulteriori incertezze sono sorte nelle imprese a motivo delle **differenze** fra le **disposizioni legislative e regolamentari** che disciplinano la fatturazione elettronica nei confronti **della Pubblica Amministrazione** e quelle che regolano la fatturazione elettronica nei confronti **dei soggetti IVA e dei privati consumatori.**

FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA

La **legge di bilancio 2018** ha stabilito che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate **tra soggetti** - sia **soggetti IVA (fatture BtoB)**, sia **privati consumatori (fatture BtoC)** – **residenti o stabiliti nel territorio dello Stato** devono essere emesse **solo fatture elettroniche**.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del **30 aprile 2018** sono state definite le **regole tecniche** per la **predisposizione** delle fatture elettroniche e per la **trasmissione e la ricezione** dei file al Sistema di Interscambio.

FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA ESCLUSIONI

L'obbligo della fatturazione elettronica non riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di **servizi effettuate a e ricevute da** soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (**comunitari e extracomunitari**).

Le operazioni devono essere **comunicate mensilmente**, con le modalità stabilite dal provvedimento del **Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018**, utilizzando il c.d. **spesometro transfrontaliero**.

Si **possono emettere** fatture elettroniche nei confronti di soggetti esteri, **inviandole al Sdl**: in tal caso le relative operazioni non devono essere comunicate con lo spesometro transfrontaliero.

FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA

ESCLUSIONI

Sono **esonerati** dall'emettere la fattura elettronica i soggetti IVA che aderiscono:

- al c.d. **regime di vantaggio** (articolo 27, comma 1 e 2 del decreto legge n. 98 del 2011);
- al **regime forfettario** (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014);
- al **regime agricolo** speciale dei produttori con volume di affari **inferiore a 7 mila euro**.

Tali soggetti, sebbene **esonerati** dall'obbligo di emissione della fattura elettronica per le operazioni **effettuate**, sono obbligati a **ricevere** le fatture elettroniche emesse nei loro confronti e a **conservarle in formato elettronico**.

I medesimi soggetti continuano ad essere **obbligati a emettere fatture elettroniche** per le operazioni effettuate nei **confronti delle Pubbliche Amministrazioni**.

FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA ESCLUSIONI

Il **numero** dei soggetti esonerati potrebbe aumentare.

La legge di Bilancio 2019 prevede l'estensione del regime forfettario alle partita IVA **con volumi di ricavi fino a 65 mila euro.**

Ove la relativa norma fosse approvata, quasi **tre milioni** di persone fisiche titolari di partita IVA non sarebbero obbligate ad emettere fattura elettronica per le loro operazioni (restando però l'obbligo di ricevere e conservare in forma elettronica le fatture ricevute).

FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA

Nella fattura elettronica il soggetto emittente deve indicare il «**Codice Destinatario**», che è un **elemento obbligatorio** che identifica il **canale telematico di trasmissione** scelto dal cessionario/committente dell'operazione. Tale codice è **differente** a seconda della natura dei soggetti cui la fattura deve essere inviata dallo Sdl.

Nel caso in cui i destinatari **siano consumatori finali**, nel campo "Codice destinatario" deve essere indicato un codice composto da **7 zeri**, nonché il **CODICE FISCALE** di tali soggetti.

Il Sistema di Interscambio invierà la fattura in **un'area web** dell'Agenzia delle entrate **riservata ai destinatari**.

Gli emittenti **sono obbligati a consegnare** ai destinatari una **copia informatica o analogica** della fattura, salvo rifiuto dei destinatari.

FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA

Nel caso di destinatari **soggetti IVA** rientranti nei regimi di **vantaggio, forfettario** o «**agricolo esonerato**» nel campo “Codice destinatario” deve essere indicato un codice composto da **7 zeri**; nella fattura va indicata la **PARTITA IVA** di tali soggetti.

Il Sistema di Interscambio invierà la fattura in **un’area web** dell’Agenzia delle entrate **riservata ai destinatari**.

Gli emittenti devono **comunicare** ai destinatari che la fattura è disponibile nell’area *web*. Tale comunicazione può avvenire mediante consegna di una **copia della fattura**, analogica o elettronica.

FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA

La **trasmissione** della fattura elettronica al Sistema di Interscambio deve essere effettuata, ad opera del soggetto tenuto alla sua emissione oppure per suo conto da un intermediario, tramite:

- la **posta elettronica certificata**;
- una serie di **servizi elettronici** messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e cioè:
 - un *software* installabile sul computer;
 - una *app* (accessibile mediante le credenziali Fisconline/Entratel) e la relativa procedura *web*;
 - un sistema di cooperazione applicativa (*software* “*web service*”);
 - un sistema che consente la trasmissione di dati tra terminali remoti (protocollo FTP).

FATTURAZIONE ELETTRONICA

DIFFERENZE (1)

Fatturazione nei confronti della P.A.	Fatturazione nei confronti dei soggetti IVA e dei privati consumatori
L'autenticità e l'integrità della fattura possono essere assicurate solo tramite firma digitale o qualificata	La firma digitale o qualificata della fattura elettronica non è obbligatoria
La fattura può essere rifiutata dalla Pubblica Amministrazione destinataria	La fattura non può essere rifiutata dal soggetto destinatario
La trasmissione si effettua solo con una delle 5 modalità indicate nel decreto n. 55 del 2013 e solo tramite il Servizio di Interscambio	La trasmissione si può effettuare tramite la posta elettronica certificata , una procedura web o un' applicazione informatica dell'Agenzia delle entrate, nonché, previo accreditamento al Sdl, tramite un web service o un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti .

FATTURAZIONE ELETTRONICA

DIFFERENZE (2)

Fatturazione nei confronti della P.A.	Fatturazione nei confronti dei soggetti IVA e dei privati consumatori
Il Codice Destinatario della fattura elettronica è valorizzato sempre con Codice IPA (6 caratteri)	Il Codice Destinatario della fattura elettronica può essere valorizzato con la PEC o con una serie di Codici Identificativi (7 caratteri) diversi a seconda dei destinatari
I soggetti in regime di vantaggio e forfettario devono emettere fattura elettronica nei confronti della P.A.	I soggetti in regime di vantaggio e forfettario sono esonerati dall'emissione della fattura elettronica.

FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA

Altro motivo che spinge le imprese a «**resistere**» **all'obbligo** della fatturazione elettronica è la **manca**za di **una solida «cultura digitale»** delle stesse.

Ciò ha portato le imprese ad avere forti **preoccupazioni** e **incertezze** sulla **digitalizzazione** delle procedure gestionali e dei rapporti con fornitori e clienti; ciò soprattutto nelle piccole e medie imprese.

FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA

Nelle **piccole e medie imprese** fra i motivi che impediscono alle stesse di adottare i sistemi di dematerializzazione dei documenti fiscali vi sono, oltre alla **scarsa disponibilità di risorse economiche** da destinare alla digitalizzazione, la **spesso inadeguata “informatizzazione” delle risorse umane**.

Tale carenza **rende** molto spesso **difficile anche la scelta** delle imprese fra la **gestione interna** dei sistemi di dematerializzazione dei documenti fiscali e l'affidamento della gestione dei sistemi a **soggetti esterni** (gli intermediari).

Tale **difficoltà di scelta** è frequente anche nell'ambito delle **grandi imprese**.

FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA

Tutte le imprese:

1) se intendono **gestire direttamente** la procedura di fatturazione elettronica devono:

- adottare nuovi programmi per la formazione, trasmissione e conservazione delle fatture
- aggiornare il personale addetto alle procedure contabili
- adeguare la contrattualistica con i fornitori e i clienti
- reperire e tenere aggiornate le **molteplici disposizioni normative e tecniche** emanate in materia (leggi, provvedimenti e circolari dell'Agenzia delle entrate, aggiornamenti al Codice dell'Amministrazione Digitale, ecc.);

FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA

- 2) se intendono **affidare ad intermediari** la procedura di fatturazione elettronica devono:
- individuare gli intermediari in grado di soddisfare al meglio le loro esigenze
 - stipulare contratti per i servizi ad essi affidati
 - formulare **specifiche deleghe** ad operare con l'Agenzia delle entrate
 - monitorare l'operato degli intermediari, ecc.

FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA

Ad esempio, l'impresa che **affida a terzi la conservazione** delle fatture elettroniche deve, fra l'altro, stabilire:

- le **modalità** e la **durata** della conservazione (minimo 10 anni),
- le procedure di **sicurezza** per evitare la perdita dei dati delle fatture e la **responsabilità** per l'eventuale perdita
- la **tempistica** entro cui **ritrovare ed entrare in possesso** delle fatture conservate, ecc.

FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA

Nell'affidare a **soggetti terzi** la gestione dei cicli, attivo e passivo, di fatturazione e la conservazione dei documenti contabili l'impresa deve anche valutare e risolvere gli eventuali problemi connessi:

- alla **riservatezza dei dati commerciali e finanziari relativi alle operazioni fatturate**, dati «sensibili» ai fini della concorrenza commerciale
- alla **tutela** dei dati presenti nelle fatture che possono violare ***privacy* dei clienti e dei fornitori.**

FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA CONSIDERAZIONI GENERALI (1)

Le imprese, per valutare la convenienza o meno a digitalizzare la propria documentazione contabile, hanno la **necessità di avere concrete certezze** sulle **disposizioni normative** e sulle **procedure informatiche** da rispettare per la digitalizzazione.

Le imprese hanno anche bisogno di avere **certezza** che le disposizioni normative e le procedure informatiche **non siano oggetto di continue modifiche.**

FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA CONSIDERAZIONI GENERALI (2)

La digitalizzazione della documentazione fiscale è attualmente regolamentata da una **miriade di disposizioni**, sia di natura giuridica che di natura tecnica, **in costante evoluzione** e, conseguentemente, soggetta a continui **cambiamenti**: ciò costituisce un ostacolo alla piena informatizzazione delle imprese:

- sia per quelle di piccola e media dimensione, per i **costi** connessi al cambiamento delle procedure;
- sia per quelle di grandi dimensioni, specie per quelle multinazionali, per la **difficoltà** a operare cambiamenti nelle procedure **in tempi rapidi e con oneri, non solo finanziari, sopportabili.**

FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA PROBLEMATICHE (1)

Principali **problematiche** che le imprese devono affrontare e risolvere:

- **coesistenza** di fatture analogiche ed elettroniche: ciò comporta per le imprese l'adozione di **distinti sistemi di gestione contabile e di conservazione delle fatture**
- invio di **dodici comunicazioni mensili all'anno** per le fatture analogiche relative alle operazioni transfrontaliere (attualmente lo «**spesometro**» può essere semestrale), comunicazioni che si aggiungeranno alle **quattro** comunicazioni trimestrali delle **liquidazioni IVA periodiche**

FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA PROBLEMATICHE (2)

- **obbligo** per i soggetti IVA in regime forfetario, di vantaggio e agricolo speciale di **ricevere le fatture elettroniche** emesse nei loro confronti e di **conservarle** con le modalità **elettroniche** previste dalla legge
- **obbligo** per i soggetti IVA **fornitori** di consumatori finali e soggetti IVA rientranti nei regimi di vantaggio, forfettario o «agricolo esonerato» di **consegnare** ai destinatari **una copia informatica o analogica della fattura emessa** (obbligo che crea alle imprese oneri rilevanti, specie per quelle di grandi dimensioni)
- **mancato innalzamento del limite alla compensazione** dei crediti IVA e **mancata revisione** della disciplina dei **rimborsi IVA** per renderli più tempestivi

FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA PROBLEMATICHE (3)

- l'**obbligo** della fatturazione elettronica **si aggiunge** a quelli:

1) della compilazione dello «**spesometro transfrontaliero**»

2) dell'applicazione di particolari sistemi di applicazione dell'imposta, come lo ***split payment*** e il ***reverse charge interno***

3) dell'obbligo di comunicare i **dati delle liquidazioni periodiche IVA**

- **mancato innalzamento del limite** (oggi di 5.000 euro) dal quale scatta l'obbligo di apposizione del **visto di conformità** per la compensazione di crediti IVA

FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA

L'art. 10 del **decreto-legge fiscale n. 119 del 2018**, tenendo conto delle difficoltà che potrebbero incontrare gli operatori nel **primo semestre** di operatività della fatturazione elettronica, ha previsto che, **fino al 30 giugno 2019**, **non si applicano sanzioni** per la ritardata emissione delle fatture elettroniche, se esse sono emesse entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'IVA.

L'articolo prevede, altresì, una **riduzione dell'80 per cento** delle sanzioni se le fatture sono emesse entro il termine per la liquidazione IVA relativa al periodo successivo.

In considerazione delle **problematiche** fin qui illustrate, si ritiene opportuno che la disapplicazione o riduzione delle sanzioni sia concessa **fino al 31 dicembre 2019**.

Grazie per l'attenzione!

gaetano.mesiano@assonime.it